

GENESI E RAGION D'ESSERE DEL PATRIZIATO

1. — In altra sede ho detto tutto l'essenziale, o almeno quel che a me pare essenziale, nel quadro di una certa ricostruzione della « rivoluzione plebea », intorno alla genesi (a mio avviso, pre-etrusca) del patriziato, intorno all'emersione (a mio avviso, risalente all'ordinamento centuriato serviano) della plebe, nonché intorno ai presupposti obbiettivi (a mio avviso, pre-repubblicani) di quella che doveva diventare, promossa dalla plebe, la lotta di classe tra i due gruppi sociali¹. Ivi ho anche preso posizione in ordine alla tesi altamente suggestiva, ma forse non altrettanto chiaramente sviluppata, di F. De Martino sulle origini, per non parlare delle conseguenze (rivoluzione o non rivoluzione?), del conflitto².

In questa sede, guardando il problema dall'angolo visuale del patriziato, mi propongo di dire qualche parola di piú intorno alle recenti teorie circa le origini « repubblicane » (successive, per intenderci, al colpo di stato del 509 a.C., o comunque all'espulsione dei re etruschi da Roma) della casta patrizia. Non tanto per fermarmi sulla tesi originale, ma palesemente arbitraria, di R. E. A. Palmer, secondo cui i patrizi si sarebbero enucleati come tali nel periodo tra il 451 e il 366 a. C.³, quan-

* In *Labeo* 21 (1975) 343 ss.

¹ A. GUARINO, *La rivoluzione della plebe* (1975) *passim* e nt. 6, 10, 12.

² F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana I*² (1972) *passim*, spec. 64 ss. Per i miei rilievi, v. GUARINO (nt. 1) nt. 10.

³ R. E. A. PALMER, *The Archaic Community of the Romans* (1970) 197 ss., 243 ss., 289 ss. In proposito v. le rc. di A. ALFÖLDI, in *Gnomon* 44 (1972) 787 ss., e di G. MANCUSO, in *Labeo* 21 (1975) 353 ss., nonché i rilievi puntuali del RANOUIL (nt. 4) 65 ss. e *passim*. Il Palmer ricollega alla sua personale, e forse alquanto immaginosa, ricostruzione dell'ordinamento curiato quiritario la congettura che il patriziato (*patres, patricii*) si sia enucleato dalla restante popolazione romana (la *plebs*) nel periodo tra il 451-450 (Dodici tavole: divieto di *connubium*) e il 367 a. C. (legislazione licinia-sestia) e sarebbe consistito in sedici (massimo diciotto) famiglie così caratterizzate: capostipite (*pater gentis*) avente ricoperto una magistratura *cum imperio*, almeno un antenato *curio* e *pater*, nessun antenato avente rivestito una magistratura plebea.

to per valutare, e segnalare con molto riguardo, il recentissimo studio con cui P. Ch. Ranouil⁴ ha cercato di confermare e consolidare una tesi che, lanciata in una famosa memoria da H. Last⁵, è stata poi raccolta e perfezionata da A. Magdelain⁶.

Il libro del Ranouil è un ottimo libro in molti sensi. Ma proprio il rigore e la diligenza con cui esso porta *ad consequentias* le teorie degli autori precedenti convincono in definitiva il lettore che l'ipotesi delle origini repubblicane del patriziato, nella sua struttura di fondo, non regge.

2. — Come è ben noto, le fonti romane attribuiscono concordemente, peraltro con notevoli varianti nei particolari e talora con imbarazzanti silenzi, le origini del patriziato (più precisamente, dei *patres*) alla fondazione della *civitas*: una *civitas* di cui esse non dubitano che abbiano fatto parte sin dagli inizi, o come clienti dei *patres* o come massa cittadina distinta dai *clientes* e contrapposta ai potenti patrizi, i plebei. Svolgiamo sui problemi più minuti suscitati dalla loro lettura⁷ e veniamo alle teorie moderne⁸.

Per grandi linee, il quadro è questo. Nella *civitas* primitiva, sorta dalla fusione delle tribù genetiche preesistenti, cittadini di pieno diritto erano i membri liberi delle *gentes*, mentre sudditi o, al più, *cives sine suffragio*, erano i *clientes* (inquadriati nelle *gentes*) ed i *plebei* (così Niebuhr), se non addirittura i soli *clientes* (Ihne). Sempre in quella *civitas* primitiva, i *patres* erano i capi delle *gentes*, di cui i *patricii* erano i membri liberi, mentre membri semi-liberi erano i *clientes* delle *gentes*, dalla progressiva affrancazione dei quali vennero fuori, come sudditi della comunità (e sino a Servio Tullio non ancora come cittadini *cum suffragio*, e privi in ogni caso di *ius honorum*), i *plebei* (così Huschke e Mommsen,

⁴ Pierre-Charles RANOUIL, *Recherches sur le patriciat (509-366 a. C.)* (Paris, Les Belles Lettres, 1975, p. XIV-284).

⁵ *The Servian Reforms*, in *JRS.* 35 (1945) spec. 30 ss.

⁶ « *Auspicia ad patres redeunt* », in *St. Bayet* (1964) 427 ss., spec. 450 ss.; *Recherches sur l'imperium, la loi curiate et les auspices d'investiture* (1968); *Praetor maximus et comitatus maximus*, in *Iura* 20 (1969) 257 ss.; *Remarques sur la société romaine archaïque*, in *REL.* 49 (1971) 103 ss.

⁷ Si tratta essenzialmente, come è ben noto, di Liv. 1.8.7 e 1.35.6, D. Hal. 2.8.1-3 e 3.41, Cic. *de rep.* 2.8, 12 e 35.

⁸ Un quadro delle teorie è in DE MARTINO (nt. 2) 64 ss. Una buona analisi si troverà anche nell'interessante saggio di G. MANCUSO, *Alle radici della storia del « senatus »*, *Contributo all'identificazione dei « patres » nell'età precittadina*, in *AUPA.* 33 (1972) 190 nt. 16.

largamente seguiti). Sempre fermo restando che i *patricii* si identificavano con i *gentiles liberi e ingenui*, la loro qualifica acquistò valore giuridico peculiare solo quando, in modi che sono stati variamente supposti dai diversi autori, si formò nel seno della *civitas* la massa, diversificata dal patriziato, dei sudditi o dei cittadini di minor diritto (comunque non *clientes*) che « *gentem non habent* » (Liv. 10.8-9), denominata complessivamente *plebs*.

Ora, come si formò la *plebs*? E fu originario o derivato (per esempio, imposto) il suo « *gentes non habere* » (un principio che, del resto, in epoca storica, intendendosi ormai la *gens* come *nomen* o come *stirps*, non aveva più alcun rilievo giuridico)?

All'infuori del Last e del Magdelain gli autori, nelle loro ipotesi circa le origini della diversificazione, non si sono mai spinti al di là di Servio Tullio o insomma al di là del *regnum* etrusco. Per esempio, A. Alföldi (criticato però efficacemente dal Momigliano e da altri)⁹ ha pensato che il patriziato si sia distinto come classe nobiliare dal resto della popolazione, la *plebs*, perché derivante dalla casta privilegiata, di nomina regia, degli *equites*; A. Momigliano¹⁰ (criticato però, non so quanto efficacemente, da me)¹¹ ha supposto che i *patricii* fossero i componenti della *classis* serviana (e i *patres* fossero i senatori da essi estratti), mentre i *plebei* (da cui già in epoca regia si traevano i senatori *conscripti*) sarebbero stati gli *infra classem*; io infine (non ancora criticato da nessuno per la sola ragione che il mio libro sulla rivoluzione della plebe « *vient de paraître* »)¹² ho sostenuto che la *plebs* fu estranea alla *civitas Quiritium*, anche quando fu chiamata a partecipare (avendovi, si aggiunga, tutto l'interesse economico possibile) al corpo dei *pedites* del ben distinto (e non cittadino) ordinamento costituito dall'*exercitus centuriatus* serviano, ed appunto perciò si contrappose, sino al compromesso licinio-estio del 367 a.C., ai *Quirites* della *civitas* organizzati per *gentes* ed ai relativi *patres*, cioè a quelli che furono perciò anche detti, nei suoi confronti, *patricii*.

⁹ A. ALFÖLDI, *Early Rome and the Latins* (1963) *passim* (con citazione dei suoi precedenti scritti). Le critiche di A. Momigliano, principalmente negli scritti di cui *infra* nt. 10.

¹⁰ A. MOMIGLIANO, *Osservazioni sulla distinzione tra patrizi e plebei* (1967), *L'ascesa della plebe nella storia arcaica di Roma* (1967), ora in *Quarto contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico* (1969) 419 ss., 437 ss.

¹¹ A. GUARINO, « *Post reges exactos* » (1971), oggi in *Le origini quiritarie* (1973). V. anche *infra*.

¹² V. comunque già A. GUARINO, *Storia del diritto romano*⁵ (1975) 53 s.

3. — Anche nelle piú recenti teorie, insomma, le origini del patriziato e gli spunti di quella che sarà la contrapposizione di esso alla plebe sono identificati in strutture dell'età monarchica, piú precisamente della riforma serviana.

L'originalità del Last e del Magdelain sta nell'affermare che, alla caduta della monarchia, Roma era un corpo sociale certamente differenziato sul piano materiale (nobili e meno nobili, ricchi e meno ricchi, furbi e meno furbi, coalizzati e meno coalizzati, e così via), ma indifferenziato (salvo che in particolari di poco rilievo) sul piano giuridico: tutti cittadini e membri dei comizi, tutti aventi astrattamente titolo all'ottenimento di tutte le cariche, tutti inseriti in una loro *gens* e tutti, « bon gré mal gré », sostanzialmente tranquilli. Senonché (esperienza che, a ben riflettere, è tutt'altro che nuova), venuta meno con i re la « libertà nell'ordine »¹³, ecco che anche a Roma i ricchi e gli scaltri (essi sopra tutto) si scatenano, approfittano delle loro influenti parentele e amicizie, creano nuove potenti coalizioni e si danno a monopolizzare i poteri repubblicani: le disuguaglianze materiali si evolvono in disuguaglianze di diritto e coloro che riescono ad approfittarne divengono i *patricii*, loro sono le magistrature, loro è il senato; le sole genti che contano sono le loro, mentre allo zero si riducono le genti degli altri, gli oppressi o *plebeii*. Con le Dodici tavole si introdurrà addirittura un divieto di *conubium* tra patrizi e plebei: un divieto che solo a gran fatica questi ultimi riusciranno a far revocare con la *lex Canuleia*.

Sin qui il Last. Alla domanda relativa al « come » i patrizi hanno fatto a chiudersi in « casta » egemone, avaramente aperta a nuove immissioni di loro amici e favoriti, risponde a sua volta il Magdelain.

Abolita la monarchia e istituita al suo posto la « dittatura bicefala » del consolato (in sostanza, una monarchia a due con termine massimo di un anno), sorge il problema di chi dovrà trarre gli *auspicia* in luogo del *rex*, assicurando così alla città la diretta protezione di Giove e ai capi della stessa la pienezza dell'*imperium*, e la risposta piú naturale, addirittura ovvia, è che gli *auspicia* siano tratti dai consoli, cioè dai magistrati supremi cui la *lex curiata* abbia attribuito l'*imperium*. Si formerà così un ristrettissimo numero di « unti del Signore » (ex-consoli, eventuali ex-dittatori: quanto meno questi), i quali, ove i consoli in carica vengano meno (per morte od altro) prima delle regolari elezioni

¹³ Questo « slogan » non è del Last, beninteso, ma di movimenti politico-paternalistici del giorno d'oggi.

centuriate, saranno automaticamente i soli a poter disporre degli *auspicia*, a dir cosí, vacanti ed a poter provvedere, mediante la procedura dell'*interregnum*, alle opportune sostituzioni. Ecco perché si dirà che « *auspicia ad patres redeunt* », ed ecco perché si dovrà concludere che solo gli ex-magistrati supremi sono *patres*, che solo i loro discendenti sono *patricii*, che solo le frazioni di *gentes* facenti capo precisamente a loro sono genti patrizie, mentre tutti gli altri Romani (pur se collaterali dei *patres*, pur se ammessi al senato in qualità di *conscripti*, pur se facenti parte delle centurie altamente distinte degli *equites*) non sono che *plebeii*, cosí come plebee, anzi non-genti, saranno qualificate le genti, anche se dello stesso *nomen* e della stessa discendenza da piú antichi antenati comuni, non onorate da un capostipite *pater*.

4. — Tanto premesso, il Ranouil (veniamo a lui) dedica alla dimostrazione analitica della teoria del Magdelain sei capitoli. Le conclusioni e precisazioni cui egli perviene sono, in sintesi, le seguenti.

Primo (p. 11 ss.): il nóvero dei personaggi repubblicani da cui uscirono i *patres* non si limitò agli ex-consoli e agli ex-dittatori, ma si estese ai censori, ai *decemviri legibus scribundis*, ai *tribuni consulares* e, probabilmente, ai due sacerdoti del *rex sacrorum* e del *flamen Dialis*, perché tutti questi uffici ebbero l'*imperium* o punti di contatto con lo stesso. Secondo (p. 45 ss.): l'esame dei Fasti (di cui si ammette che siano stati largamente interpolati) lascia intendere che la « chiusura » della casta dei *patres* si ebbe, al piú tardi, nel 433 a. C., data di prima ascesa alla carica di tribuno consolare di M. Folius Flaccinator, il capostipite della *gens* patrizia dei Folii. Terzo (p. 61 ss.): le *gentes* patrizie aventi un capostipite *pater* tra il 509 e il 433 a. C. assommano a non piú di 43, di cui, discussi attentamente i casi dubbi, si fanno alla fine anche i nomi¹⁴. Quarto (p. 125 ss.): le *gentes* salite al potere tra il 471 e il 433 sono in numero di solo 12, dopo che il primo e maggior flusso di *patres* si era arrestato da nove anni: quelle *gentes*, pertanto, rappresentano, rispetto alle altre, le *minores gentes* della tradizione. Quinto (p. 143 ss.): l'identità del *nomen* di talune genti plebee con quello di talune *gentes* patrizie (cioè aperte, tra il 509 e il 433, da un *pater*) si spiega in vari modi, ma anche e sopra tutto ritenendo che una *gens*, precedentemente all'assunzione del rango di *pater* da parte di un suo membro, non fosse né patrizia né plebea, mentre di essa sarebbe divenuta

¹⁴ In parte coincidenti con quelli estratti dal Palmer (nt. 3).

patrizia la sola stirpe aperta dal *pater*, con la conseguenza che tutto il resto non sarebbe stato patrizio, ma sarebbe venuto a qualificarsi automaticamente come plebeo. Sesto (p. 181 ss.): mentre le *gentes* patrizie, ostinatamente chiuse dal 433 a.C. a nuovi incrementi, andarono fatalmente riducendosi, a partire dal 400 a.C. si profilò, per il tramite dell'accesso al tribunato consolare, una nuova nobiltà, peraltro plebea, che prefigurò i tempi, successivi al compromesso licinio-sestio, in cui, scaduta finalmente l'importanza dei patrizi, la *nobilitas* senatoria fu esclusivamente contrassegnata dall'aver coperto una magistratura.

Ed è strettamente doveroso segnalare che alle conclusioni ora riassunte l'a. perviene attraverso pazienti e minuziose discussioni di ordine prosopografico, le quali di per sé sole potrebbero rappresentare un merito, tutt'altro che trascurabile, del libro.

5. — Eppure sono proprio le indagini prosopografiche del Ranouil che aprono, se non vedo male, la via a dubbi insistenti sul metodo da lui prescelto nella critica dei Fasti.

Personalmente, come ho scritto in molte occasioni, anche io sono fortemente propenso a credere che i Fasti del quinto e dei primi decenni del quarto secolo a.C. (fermiamoci qui) siano alterati. Ma le ragioni che mi spingono a sostenere questa tesi non riposano in una mia ipotesi assolutamente *a priori*. Riposano su fatti, che possono ben essere sottovalutati o interpretati in altro modo, ma che comunque son fatti. Da un lato, la lotta ultrasecolare condotta dai plebei per accedere alla suprema magistratura mi fa pensare che i nomi di consoli plebei, o addirittura di coppie consolari plebee, costituiscano, per gli anni anteriori al compromesso licinio-sestio, nulla più che un falso; dall'altro lato, la più che probabile esistenza, nel primo ottantennio del quinto secolo, di una *legio* unica (non di due o più legioni) mi porta a supporre (unitamente ad altri argomenti che tralascio) che unico fosse inizialmente il *praetor* (patrizio) in Roma.

Il Ranouil no. Niente gli assicura o lo autorizza a sospettare (salvo l'autorità e il fascino del Last e del Magdelain) che i *patres* non fossero (anche e sopra tutto) quelli del buon tempo antico, cioè dell'età regia; niente gli assicura o lo autorizza a sospettare (visto che accetta la tradizione in ordine al passaggio dalla monarchia alla repubblica) che gli auspici di investitura non potessero essere presi, dopo il colpo di stato del 509 a.C., anche dai plebei, in quanto eletti magistrati alla pari dei patrizi dai comizi centuriati (dei quali ammette l'esistenza verso la metà del secolo quinto); niente gli assicura o lo autorizza a sospettare

che i censori fossero magistrati *cum imperio*, che il *rex sacrorum* (che egli ritiene sin dall'inizio subordinato al *pontifex maximus*) fosse degno piú del pontefice massimo di assurgere al rango di *pater*, che uguale aspirazione potesse vantare il *flamen Dialis*, che l'*interregnum* fosse un istituto di nuova introduzione: tutto questo è per lui il *thema demonstrandum*. Invece, dopo aver postulato come vero o altamente verosimile tutto ciò che ora si è detto, e dopo aver stabilito, in aggiunta, che anche dal tribunato consolare si accedeva all'Olimpo dei *patres*, egli passa a mettere fuori dai Fasti (talvolta, sia chiaro, in forza di motivazioni in sé altamente, per altri motivi, persuasive) i nomi gentilizi (plebei) che non quadrano col suo *thema demonstrandum* e, per buona misura, afferma che non sono nomi di *patres* (pur dovendolo essere in omaggio al suo criterio) i nomi gentilizi, per avventura tutti plebei, dei tribuni consolari dal 400 in avanti.

Io non dico che le cose non siano andate così (come potrei farlo?). Dico che la tesi del Magdelain (comunque, piú restrittiva nell'identificazione dei magistrati aventi titolo all'elevazione a *patres*) diventa, proprio per effetto di questo suo ravvicinamento all'ingrata documentazione dei Fasti, ancor meno persuasiva di quanto non fosse nella formulazione del suo autore.

6. — Non basta. Accettiamo per un momento tutte le premesse fissate dall'a. e scorriamo i Fasti dal 509 al 452 a. C., cioè fermiamoci (tanto per non farla lunga) al periodo che ha preceduto il collegio decemvirale del 451 a. C.

Noteremo subito una cosa singolare, e cioè che, eliminando i nominativi consolari plebei, alcuni anni restano zoppi, cioè con un solo console (patrizio), ed altri anni restano addirittura vuoti, cioè privi di nomi di consoli. Dunque, dato che ogni anno vi furono di regola, secondo il Ranouil, due consoli appartenenti a genti patrizie, siamo costretti a dedurre che varie volte i nominativi patrizi sono stati espunti per far posto a nominativi plebei.

Le intrusioni saranno state sollecitate o imposte, in epoche successive, da potenti famiglie plebee, non dico di no. Ma perché sono stati esclusi i nomi patrizi, quando l'elenco dei consoli annuali poteva essere facilmente accresciuto (così come si è fatto, ad esempio, per il 509) mediante l'aggiunta di *consules suffecti* (o di seconda estrazione, *per interregnum*) a quelli ordinari? Guai a rispondermi che i Fasti non sono attendibili, perché la replica viene spontanea alle labbra. Se i Fasti non sono attendibili in tesi generale (il che è proprio quello di cui io sono

convinto), essi non possono essere adottati come argomento attendibile per una tesi particolare, quale è quella che le *gentes* patrizie si formarono tra il 509 e il 433 a. C. per effetto della carica di console (o di che altro) coperta in quel periodo e per la prima volta dal loro fondatore.

In altri termini, non mi sembra metodologicamente felice asserire, da un lato, che le genti patrizie romane acquistarono il patriziato perché risulta dai Fasti che i loro progenitori coprirono cariche pubbliche negli anni tali e sostenere, dall'altro lato, che per le genti plebee in ordine alle quali gli stessi Fasti indicano per gli stessi anni progenitori insigniti di cariche pubbliche lo stesso criterio non vale perché i Fasti sono, per quanto le riguarda, falsificati. È vero che apprendiamo *aliunde* che solo i *patricii* potevano trarre gli *auspicia* (se ne parlò tanto, come sappiamo, ai tempi della controversia canuleia): allora però non possiamo dire che, in un certo periodo del sec. V a. C., si diventava *patres* perché si era stati investiti con la *lex curiata* e si erano tratti gli *auspicia*, ma dobbiamo dire che si poteva essere investiti dalla *lex curiata* e si potevano trarre gli auspici pubblici solo in quanto si fosse *patres* o *patricii*: il che significa che il patriziato preesisteva alla *lex curiata* e non ne era affatto la conseguenza.

7. — A parte ogni considerazione relativa ai Fasti ed alle precisazioni sin troppo precise che sugli stessi intende fondare il Ranouil, è venuto il momento di chiederci se le ipotesi del Last e del Magdelain, cui si rifanno tanto il Ranouil quanto, abbiám visto, il Palmer, sono verosimili.

Malgrado le autorevoli adesioni di P. De Francisci¹⁵ e di J. Heurgon¹⁶ (quella del secondo, peraltro, alquanto perplessa) alla « memoria che ha fatto epoca » di H. Last, io ritengo che le due ipotesi, pur comportando (come tutte le ipotesi serie) nuovi motivi fruttuosi di riflessione, non siano, al fondo, ipotesi attendibili. Io penso cioè (mettendo da parte, ai fini della presente discussione, tutto ciò che personalmente sono andato sostenendo nei miei scritti relativi alla genesi della repubblica) che, se è vero che alla espulsione dei re fece immediatamente seguito, nel 509 a. C., la *respublica* (con o senza i *comitia centuriata*, ma con i due consoli supremi, la *lex curiata de imperio* relativa agli stessi eccetera), ebbene i *patricii*, come casta distinta dalla *plebs* e tutt'al più disposta a cooptazioni a suo libito di nuovi patrizi, già c'erano.

¹⁵ *Primordia civitatis* (1959) 777 ss.

¹⁶ *Il Mediterraneo occidentale dalla preistoria a Roma arcaica* (tr. it. 1972) 172 ss.

8. — L'ipotesi del Last, se non vedo male, è un suggestivo adattamento della famosa ipotesi del De Sanctis sulla « serrata del patriziato ».

Per giustificare il fatto che i Fasti repubblicani portano nomi consolari plebei solo nei primi anni del quinto secolo e poi non ne portano più (anzi risulta dagli annalisti che la plebe dovette lottare duramente sino al 367 a.C. per aver titolo ad un console di estrazione plebea), si era pensato che, a un certo punto, i patrizi avessero fatto blocco contro i plebei, pretendendo di essere eletti essi soli al consolato. Siccome era facile replicare che senza un colpo di stato la serrata era impensabile e che del colpo di stato relativo non rimane alcuna traccia, il Last ha fatto coincidere la « serrata » (per chiamarla ancora così) col colpo di stato, indiscutibile questo, che determinò la caduta dei Tarquinii e, dice la tradizione, la fine del *regnum*. I congiurati (faccio per dire: Bruto, Collatino, Spurio Lucrezio e gli altri) non si comportarono alla schiva maniera di Cincinnato (che, del resto, è un personaggio immaginario), ma approfittarono della situazione creatasi per monopolizzare tra loro e con pochi altri, sin che ce la fecero, il potere.

Senonché, ponendo pure che i comizi centuriati abbiano prontamente secondato le camarille dei nostri (oppure ponendo che i comizi centuriati ancora non vi fossero), è fuori della realtà che il gruppo monopolistico supposto dal Last abbia potuto fondare su soli cinquanta o sessant'anni di gestione esclusiva del potere addirittura l'erezione in casta patrizia. È fuori della realtà che, avendo esso clamorosamente perso nel 445 a.C. la battaglia per il divieto di connubio con i plebei, i successivi magistrati *cum imperio* non siano stati qualificati anche essi, con le loro stirpi, patrizi. Ed è fuori della realtà che i *plebei* (a maggior ragione vale l'argomento se si ammette che vi erano i comizi centuriati, per di più con maggioranza plebea) abbiano dovuto agitarsi sino al 367 a.C., pur avendo trionfato nella questione del *connubium*, per spuntarla (salvo in qualche rara occasione) con la richiesta del console non necessariamente patrizio.

Certo il processo supposto dal Last non è assolutamente impossibile: nella realtà possono prodursi avvenimenti inimmaginabili. Ma quando un'ipotesi come quella del Last è priva di ogni appiglio e si scontra frontalmente con la tradizione, la quale è concorde nell'attribuire la nascita del patriziato all'età regia, è dovere di metodo qualificare l'ipotesi come improponibile. Sino a prova o indizio contrario la tradizione deve essere creduta, e devono essere creduti, almeno sotto questo profilo, anche i Fasti. Dai quali ultimi risulta che, dopo il 446, ebbero accesso al potere supremo consoli plebei che rimasero plebei e, strano,

i rappresentanti di almeno tre genti patrizie del tutto nuove alla gestione della cosa pubblica (i Papirii nel 444, i Sergii nel 437, i Folii nel 433).

La critica all'ipotesi del Last mina alla base, sempre se non vedo male, anche la congettura del Magdelain, il quale rifiuta i comizi centuriati (di cui porta l'istituzione all'epoca delle Dodici tavole) e attribuisce l'investitura dei magistrati supremi al « gioco » della *lex curiata* e degli *auspicia* di entrata in carica.

Contro questa tesi « tecnica » io ho avuto altra volta qualche obiezione da muovere¹⁷, ma qui, sempre ai fini limitati del discorso che stiamo facendo, metto momentaneamente ogni obiezione da parte.

Sta bene, dunque: *lex curiata* e *auspicia* favorevoli facevano del personaggio un *pater*, un assistito da *Iupiter*. Ma, se fu così all'inizio, se fu così anche dopo l'introduzione delle elezioni centuriate (si ricordino i Papirii, i Sergii ed i Folii), perché non fu così (saltando qui a piè pari ogni questione intorno al tribunato consolare) dopo il 367 a. C.? Il Magdelain non ce lo spiega.

Egli non fa, in realtà, la storia del patriziato, ma fa la storia della *nobilitas* consolare. Il patriziato è fuori di quella storia, e più precisamente a monte. La tradizione, che fa risalire le origini del patriziato all'età monarchica, rimane, ad onta di tutto, ferma.

9. — Quali furono dunque, in età monarchica, le origini e la ragion d'essere del patriziato? E quali furono le ragioni profonde della lunga lotta condotta dalla *plebs*, sino al compromesso licinio-sestio, per la devalutazione del patriziato e per la riduzione di esso al suo proprio livello?

Senza dilungarmi in un'argomentazione svolta ampiamente altrove¹⁸, indico succintamente le ipotesi che mi sembrano più compatibili con lo stato attuale delle nostre « conoscenze », al lume delle fonti (principalmente letterarie e archeologiche) di cui disponiamo e al lume della moderna valutazione critica più ragionevole e prudente delle stesse fonti.

A) Punto primo. I *patres* erano i « capi » più autorevoli delle *gentes* (non necessariamente e solo i *principes gentium*) che costituivano il tessuto connettivo della Roma pre-etrusca e della stessa Roma etrusca anteriore a Servio Tullio (diciamo, per intenderci, la Roma di Tarquinio Prisco o chi per lui).

¹⁷ GUARINO, « *Imperium* » e « *lex curiata* » (1968), in *Le origini quiritarie* cit. 75 s.

¹⁸ Da ultimo, nel citato volume (nr. 1) su *La rivoluzione della plebe*.

Le note discussioni sul carattere cittadino (di formazioni « create » da Romolo e da altri, o da altri, come vuole la tradizione) oppure di formazioni precittadine (di formazioni precedenti o comunque esterne alla *civitas*) delle *gentes* sono, almeno in parte, discussioni superabili, ove si ammetta, col sussidio delle piú recenti acquisizioni archeologiche, che Roma-*urbs* (quella segnata dal *pomerium*) e correlativamente Roma-*civitas* (quella delle trenta *curiae* che si riunivano nel Foro) costituirono il punto di arrivo, da fissarsi agli inizi del sesto secolo avanti Cristo, di un lungo processo formativo della *πόλις*. Nell'ambito della *civitas* finalmente unitaria di Tarquinio Prisco (616-578 a. C., per la tradizione) non è lecito dubitare che i *patres* delle genti ad essa preesistenti, piú i *patres* aggiunti agli stessi da Tarquinio, costituissero il *consilium regis*, solo molto piú tardi chiamato, con terminologia repubblicana, *senatus*.

In particolare, è ozioso chiedersi se Tarquinio credè i nuovi *patres* o addirittura credè le relative *minores gentes*. Come risulta chiaramente da Livio (1.35.6: *centum in patres legit, qui deinde minorum gentium sunt appellati*; cfr. *Auct. de vir. ill.* 6.6), Tarquinio Prisco si limitò a nominare i *patres* (presumibilmente tra personaggi a lui favorevoli ed in tutto o in parte estranei alle *gentes* preesistenti) e questi *patres* di seconda estrazione importarono nella *civitas*, o vi aprirono ciascuno, una nuova *gens*, una *gens minor* (meno antica per la *civitas*, quindi meno nobile) rispetto alle altre¹⁹.

B) Punto secondo. I *patricii* furono i discendenti dei *patres gentium* (sia delle genti maggiori che delle genti minori) (Liv. 1.8.7; DH. 2.8.3; Cic. *de rep.* 2.12.23) e, come tali, furono spesso denominati anche *patres* (cfr. Cic. *de rep.* 2.37.64; Cic. *ad fam.* 9.21.3)²⁰.

Le fonti danno spunto, in proposito, a qualche sottilizzazione, che mi sembra peraltro decisiva sino ad un certo punto. Mentre il criterio della discendenza in linea retta da un *pater gentis* sembra valere puntualmente per i patrizi appartenenti alle *minores gentes* (v. il già citato Liv. 1.35.6), per gli altri patrizi sembra valere, piú genericamente, il criterio dell'appartenenza alla *gens*, anche se non per discendenza diretta dal primo *pater* entrato nella comunità (cfr. Liv. 2.16.5 [*Appius inter patres*

¹⁹ V. comunque, su questi punti, G. MANCUSO, *Alle radici* cit. (nt. 8) specie 179 ss.; ID., « *Patres minorum gentium* », in *AUPA*. 34 (1973) 397 ss.: un autore che ha però il torto, a mio avviso, di puntare eccessivamente sul dato glottologico.

²⁰ V. invece MANCUSO, *Alle radici* cit. 227 ss., con considerazioni che non posso condividere.

lectus] in confronto con Liv. 4.3.14: *Claudiam... gentem... non in civitatem modo accepimus, sed etiam in patriciorum numero*).

C) Punto terzo. Sia nella Roma di Tarquinio Prisco che nella Roma di Servio Tullio, i *patricii* o *Quirites* furono i soli « cittadini » della comunità, della *civitas Quiritium*, ed i *patres gentium* rimasero pur sempre il potente *consilium regis*, cui spettavano *de iure*, anche se *de facto* i re etruschi lo hanno forse ostacolato, gli *auspicia* in caso di vacanza del potere (« *auspicia ad patres redeunt* »: donde la procedura dell'*interregnum*). Ma la sempre più accentuata insufficienza delle *gentes* di fronte ai problemi della produzione e della difesa militare indusse Servio Tullio ad affiancare alla *civitas* l'*exercitus centuriatus*, su basi di struttura oplitica, chiamando a far parte dello stesso, e precisamente della *classis* dei *pedites*, gli estranei al patriziato e alla cittadinanza (piccoli agricoltori del contado e artigiani della città) che fossero maggiormente interessati, per proteggere i loro averi e le loro attività, a difendere la *civitas* intorno a cui gravitavano.

Fu così che assunse rilievo costituzionale la *plebs*, la *multitudo* dei non cittadini e non patrizi residenti nelle nuove tribù urbane e nelle prime tribù rustiche dei dintorni. E che la *plebs* fosse priva di cittadinanza basterebbe a dimostrarlo il fatto che essa dovette lottare per tutto il quinto secolo ed oltre al fine di strappare, pezzo a pezzo, ai patrizi le concessioni che dovevano renderla partecipe del governo della cosa pubblica: la certezza del diritto (*XII tabulae*), il *connubium*, l'elettorato passivo al consolato (quindi, con ogni probabilità e in concomitanza con questa progressione, la trasformazione dell'*exercitus* di cui faceva parte in *comitia centuriata* elettorali e legislativi).

D) Punto quarto. L'allontanamento dei prepotenti Tarquinii nel 510-509 a. C. non implicò un terremoto costituzionale. La *civitas Quiritium* rimase sempre in vita e ben distinta dall'*exercitus centuriatus*, ma ebbe inizio un processo di trasformazione, in forza del quale il *rex* vitalizio si ridusse gradualmente a capo dei culti (non ancora assoggettato al *pontifex maximus*, e quindi nominato dai *patres* mediante la procedura dell'*interregnum* e la presentazione al *suffragium* dei *comitia curiata*), mentre al comando della *legio* dell'*exercitus* fu designato sempre più spesso, con ritmo solitamente annuale, cioè ad ogni stagione di guerra, e sempre dai *patres*, un *praetor* (o *praetor maximus*), al quale tuttavia occorreva, per ottenere l'*imperium*, la solenne investitura della *lex curiata de imperio*.

L'investitura della *lex curiata* era la stessa di cui avevano bisogno i re etruschi, sopra tutto dopo la creazione dell'esercito centuriato, per l'esercizio dell'*imperium* e di cui già durante la monarchia etrusca aveva

bisogno il *praetor* che eccezionalmente assumesse il comando dell'esercito in luogo del re. E ciò spiega perché Livio, in un passo famoso (1.60.4), dichiara che, in buona sostanza, la repubblica fu attuata *ex commentariis Servi Tulli*.

Ulteriori precisazioni del sistema vennero gradualmente in seguito: per esempio, la fissazione a non oltre un anno della carica di *praetor*, l'adozione dell'*interregnum* per le ipotesi di vacanza anzi tempo di quella carica, il rigido confinamento del *rex sacrorum* ai soli affari religiosi, la duplicazione dei *praetores* in occasione della duplicazione della legione. Tra queste precisazioni ulteriori vanno inserite quelle ottenute specificamente dalla plebe con la sua azione rivoluzionaria, sia dentro che fuori dell'esercito: il tribunato *cum imperio* aperto ai *plebeii*, la trasformazione dell'esercito in *comitia centuriata*, l'accesso dei plebei al consolato, e il resto.

Mentre la *civitas* si riduceva ad un rudere, prendeva vita, sfruttando l'ossatura dell'esercito centuriato patrizio-plebeo, una diversa consociazione politica, che fu la *respublica*.

10. — Se questa ricostruzione schematica è attendibile, risulta confermato che, nel quinto secolo e sino al compromesso licinio-sestio, le cariche *cum imperio* furono sempre decise dai *patres* (nel caso del *dictator* dal *praetor* o da uno dei *praetores*) e furono sempre conferite attraverso la *lex curiata*. Non si può seriamente discutere che la situazione, sul piano istituzionale, fosse saldamente nelle mani dei patrizi.

La domanda che a questo punto, prima di concludere, dobbiamo porci è la seguente: nominarono talvolta i *patres* (o i *praetores*) qualche magistrato *cum imperio* plebeo?

Per il periodo posteriore alla *lex Canuleia* del 445 a. C. non sorge questione: salvo che, per quanto risulta, i *patres* non si spinsero, sembra, più in là della nomina di alcuni plebei a *tribuni cum imperio*²¹. Per il periodo anteriore (per tutto quanto il periodo anteriore) darei invece risposta negativa: in primo luogo perché il divieto di connubio non può essere stato introdotto incautamente dalle Dodici tavole, ma è assai più probabile che i *plebeii* (estranei alla *civitas*, si ricordi) il *connubium* con i patrizi non l'abbiano avuto, sino alla legge Canuleia, mai; in secondo luogo, perché deve avere il suo peso l'insistenza con

²¹ Per le congetture che possono farsi al proposito della cd. *lex Canuleia* e dei *tribuni militum consulari potestate* rinvio a GUARINO (nt. 1) *passim* e nt. 15.

cui i patrizi sostennero che essi soltanto fossero in grado di trarre gli auspici; in terzo luogo, perché sarebbe stato sciocco, da parte dei patrizi, affidare le leve del potere, sia pure *una tantum*, ad un plebeo.

Eppure il dubbio che, in qualche caso eccezionale, un plebeo particolarmente fidato (o creduto tale) possa aver ottenuto il conferimento di una magistratura *cum imperio* è un dubbio che non può essere facilmente messo da parte: e penso segnatamente a Spurio Cassio²². I Fasti sono, sí, inattendibili, ma in qualche caso non si capisce sotto quale pressione specifica i loro autori vi abbiano inserito nomi plebei: lo ammette piú di una volta, onestamente, il Ranouil (p. 69 ss.). Tutto sta nel decidere se veramente la mancanza di *connubium* (che vale comunque per i consoli plebei anteriori al 444) e l'incapacità plebea di trarre gli *auspicia* non fossero superate dalla solennità della *lex curiata* di investitura, la quale poteva conferire (salvo opposto avviso degli *augures* o esito infausto degli auspici di entrata in carica) anche ad un plebeo l'*imperium*.

Tutto sommato, io sarei però sempre per un'esclusione, in linea di massima, dei plebei dalle cariche *cum imperio*, anche se tendo a credere che la *lex curiata* fosse sufficiente ad investire dell'*imperium* chiunque. Ma, prima di eliminare certi nominativi famosi dai Fasti, mi domanderei, caso per caso (come per tutti i nominativi, del resto), se non vi siano modo e ragione plausibili per salvarli. A parte la possibilità che da una *gens* tutta patrizia si sia potuta in sèguito distaccare una *stirps* facente capo ad un personaggio che avesse subito una *capitis deminutio* o una condanna capitale per *adfectatio regni* o che avesse effettuato una *transitio ad plebem*, oppure che una *stirps* di *clientes* abbia acquistato autonomia uscendo dalla *gens* patrizia di cui portava il nome, non va dimenticato che forse le *gentes minores* erano costituite solo dalle stirpi facenti capo ai *patres* di Tarquinio Prisco. Sí che è supponibile che gli appartenenti ad altre stirpi collaterali non siano divenuti patrizi e siano stati conseguentemente qualificati plebei.

²² Lucide pagine in proposito ha scritto F. D'IPPOLITO, *La legge agraria di Spurio Cassio*, in *Labeo* 21 (1975) 197 ss.